

Il dlgs approvato venerdì ridisegna l'impianto. Novità dal 1° settembre senza favor rei

Sanzioni tributarie rimodulate

Sfoltita a 360°. Rischi pesanti per chi usa mezzi fraudolenti

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Omissa dichiarazione semi ravvedibile e riduzione generalizzata delle sanzioni; anche per i mancati versamenti; attenzione però a non utilizzare mezzi fraudolenti che faranno lievitare il carico fino al doppio. Il tutto, però, dal primo settembre e senza favor rei. Dopo 27 anni dall'ultima riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale, il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 24 maggio, in attuazione della delega fiscale, rimette mano alla disciplina, adeguandola alle mutate esigenze e all'attuale situazione socio economica. Se l'art. 1 cerca di coordinare disposizioni amministrative e penali e l'articolo 3 rimette mano ai principi dell'intero sistema, è l'articolo 2 a intervenire chirurgicamente sulle singole violazioni relative a tutti i tributi.

I principi contenuti nell'art. 20 della legge delega perseguono l'obiettivo di "razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato, e di adeguarlo a quello degli altri Paesi europei, anche al fine di attrarre capitali e imprese estere". Così la relazione illustrativa. Si interviene soprattutto sugli adempimenti dichiarativi dei tre comparti (imposte dirette, sostituti d'imposta e Iva), prevedendo una riduzione delle sanzioni, o meglio, abbandonando lo schema del minimo e massimo (che si traduce quasi sempre nel minimo) per adottare una unica sanzione, generalmente coincidente con il valore minimo oggi previsto. Solo per le sanzioni da

applicare in termini fissi è stata mantenuta la previsione di un minimo e un massimo.

Novità importante è lo specifico trattamento sanzionatorio riservato a chi, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, dimostri una volontà riparatoria e presenti comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l'infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell'attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Di fatto si cerca di riportare una violazione di natura dichiarativa (per principio più grave) ad una di natura omissiva (più tollerata) nel momento in cui si manifesta un atto di resipiscenza da parte del contribuente.

Focus anche sulle dichiarazioni infedeli. La sanzione amministrativa applicabile è ridotta e fissata nella misura del settanta per cento dell'importo dovuto e non dichiarato. Se però l'infedeltà della dichiarazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o mediante operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente allora la sanzione viene aumentata dalla metà al doppio (invece che della metà, come ora previsto).

Vengono ridotte anche le sanzioni relative ad adempimenti diversi da quelli dichiarativi; è il caso delle violazioni relative agli obblighi inerenti la documentazione, registrazione e individua-

zione delle operazioni Iva, delle violazioni relative alle esportazioni e di quelle inerenti gli obblighi degli operatori finanziari.

Importante anche il raccordo con il concordato preventivo biennale. La modifica dell'art. 12 dlgs 471/97, in tema di sanzioni accessorie, prevede ora che quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo.

Da ultimo va sottolineato che le novità entreranno in vigore dal 1° settembre 2024, senza alcun favor rei. La relazione illustrativa al decreto si premura di giustificare tale deroga, peraltro introdotta dal dlgs n. 472/97. Si legge che "Estrapolare dal contesto tali norme, per assegnare a esse efficacia retroattiva in virtù del principio della lex mitior, e trapiantarle così nel contesto attuale, equivarrebbe a consentire una indiscriminata mitigazione sanzionatoria non compensata dal potenziamento degli istituti di compliance e dal rafforzamento dell'intrinseca coerenza del sistema sanzionatorio, nel rispetto del nuovo punto di equilibrio su cui riposa l'intero ordinamento di settore". In sostanza la riduzione delle sanzioni è un tassello dell'intero percorso di compliance intrapreso, senza il quale non avrebbe senso la riforma.

© Riproduzione riservata



Art. 13 dlgs 471/97

DS6901

DS6901

		Prima	Dopo
Omessi versamenti	c. 1	30%	25%
Utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante	c. 4	30%	25%
Utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in assenza di adempimenti strumentali		30%	250,00
Utilizzo crediti d'imposta inesistenti		Dal 100% al 200%	70% o dal 105% al 140%

Le principali novità per imposte dirette, Iva e ritenute

Violazione	Imposte dirette		Sostituti d'imposta		Iva	
	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Omessa dichiarazione con imposta a debito	Dal 120% al 240%; min. 250 €	120%; min. 250 €	Dal 120% al 240%; min. 250 €	120%; min. 250 €	Dal 120% al 240%; min. 250 €	120%; min. 250 €
Omessa dichiarazione senza imposta a debito	Da 250 € a 1.000 €	Da 250 € a 1.000 €	Da 250 € a 2.000 €	Da 250 € a 2.000 €	Da 250 € a 2.000 €	Da 250 € a 2.000 €
Omessa dichiarazione presentata entro un anno dalla scadenza, con imposta a debito	Dal 60% al 120%; min. 200 €	75%	Dal 60% al 120%; min. 200 €	75%	Dal 60% al 120%; min. 200 €	45%; min. 200 €
Omessa dichiarazione presentata entro un anno dalla scadenza, senza imposta a debito	Da 150 € a 500 €	Da 250 € a 1.000 €	Da 150 € a 500 €	Da 250 € a 2.000 €	Da 150 € a 1.000 €	Da 250 € a 2.000 €
Omessa dichiarazione presentata prima di attività di accertamento	Dal 120% al 240%; min. 250 €	75%	Dal 120% al 240%; min. 250 €	75%	Dal 120% al 240%; min. 250 €	75%
Dichiarazione infedele con imposta a debito	Dal 90% al 180%	70%; min. 150 €	Dal 90% al 180%; min. 250	70%; min. 250 €	Dal 90% al 180%	70%; min. 150 €
Dichiarazione infedele da integrativa prima di attività di accertamento	Dal 90% al 180%	50%; min. 150 €	Dal 90% al 180%; min. 250	50%; min. 150 €	Dal 90% al 180%	50%
Dichiarazione infedele con condotte fraudolente	Dal 135% al 270%	Da 105% a 140%	Dal 135% al 270%	Da 105% a 140%	Dal 135% al 270%	Da 105% a 140%
Omessa dichiarazione redditi prodotti all'estero	Dal 160% al 320%	120%				
Infedele dichiarazione redditi prodotti all'estero	Dal 120% al 240%	70%; min. 150 €				